



## COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 1298

Crissolo, lì 6 maggio 2026

### ORDINANZA n. 8/2026

#### CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE DI CRISSOLO PER ESECUZIONE OPERAZIONI DI ESTUMAZIONE ORDINARIA SALME

#### IL SINDACO

**Visti:**

- ✓ gli artt. 82, 85 e 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.;
- ✓ la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 e ss. mm. ed ii.;
- ✓ l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale sul Servizio di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.1982 e s.m.i.;

**Dato atto** che si è reso necessario procedere con l'esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo santo comune del pubblico cimitero da oltre un decennio al fine di rendere nuovamente disponibile lo stesso per future inumazioni, nonché successivamente procedere con l'estumulazione delle salme aventi concessioni già scadute da tempo;

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 4/2025 a mezzo della quale si è ordinato di procedere con le esumazioni ed estumulazioni ordinarie delle salme di cui agli elenchi allegati alle lettere A e B del provvedimento stesso, nella primavera 2026;

**Accertata** la carenza di un registro dei familiari delle salme inumate nei cimiteri, cui rivolgersi per gli adempimenti inerenti le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

**Rilevato** che, per quanto possibile, si è risalito agli eredi tramite informazioni in possesso agli Uffici Comunali e/o per conoscenza diretta di familiari e conoscenti ancora viventi nel Comune di Crissolo;

**Considerato** che in caso di irreperibilità, assenza o, comunque, mancata espressione da parte di parenti, o aventi diritto, in relazione alla destinazione dei resti mortali delle salme di cui agli elenchi A e B allegati alla presente ordinanza si procederà al conferimento in ossario comune dei resti inumati e/o alla estumulazione, e successiva inumazione nel campo comune, delle salme le cui concessioni risultano scadute e non rinnovate;

Tutto ciò premesso

**Ritenuto** di procedere con le operazioni di esumazione ed estumulazione del cimitero comunale a far data da lunedì 7 settembre 2026, così prorogando il termine ultimo per le disposizioni in merito alle concessioni cimiteriali e dei resti mortali al 31.08.2026;

**Ritenuto**, altresì, opportuno disporre la chiusura temporanea al pubblico del cimitero di Crissolo, per motivi di tutela dell'igiene e salute pubblica, a partire da lunedì 7 settembre 2026 e sino a termine lavori di esumazione ed estumulazione ordinaria (stimati in circa 10/15 giorni);

### **ORDINA**

- 1) **Che dal giorno di lunedì 7 settembre 2026 si proceda all'esumazione/estumulazione delle salme di cui agli elenchi allegati alle lettere A e B alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;**
- 2) Che sia dato avviso agli interessati mediante:
  - a. pubblicazione all'Albo Pretorio digitale della presente Ordinanza, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Crissolo, quale comunicazione ufficiale;
  - b. collocazione di appositi avvisi apposti su fosse e loculi interessati dalle attività di esumazione/estumulazione;
  - c. affissione della presente ordinanza e relativi allegati all'ingresso del cimitero comunale;

### **NESSUNA COMUNICAZIONE VERRÀ INOLTRATA PERSONALMENTE AGLI INTERESSATI.**

- 3) la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero, ad esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti autorizzati e del personale comunale addetto ai servizi esterni, al fine di procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria di resti mortali dai loculi del cimitero comunale di Crissolo a far data da lunedì 7 settembre 2026 e sino a termine lavori (10/15 giorni);

In caso di condizioni meteorologiche avverse nel giorno predetto, verrà individuata una nuova data con successiva ordinanza;

### **INVITA**

Gli aventi diritto (cessionari, parenti del defunto o altri interessati) a presentare:

- istanza relativa al rinnovo e/o rinuncia alla concessione dei loculi per i defunti di cui in elenco all'allegato B;
- manifestare la propria volontà in merito alla destinazione dei resti per i defunti di cui in elenco all'allegato A;

utilizzando il modulo allegato alla presente con la lettera D, corredato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità nonché del codice fiscale. La documentazione potrà essere trasmessa agli uffici comunali nelle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata a: [comune.crissolo@pec.it](mailto:comune.crissolo@pec.it) ;
- spedizione postale, via posta raccomandata a: Comune di Crissolo, via Umberto I° n. 39 – 12030 Crissolo CN;
- consegna direttamente presso gli uffici comunali durante l'orario d'apertura: dal lunedì al venerdì, 8.00 – 13.00.

**ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31.08.2026.**

### **INFORMA CHE**

---

12030 CRISSOLO (CN)

Via Umberto I°, n. 39 - tel. 0175 94902 – email: [municipio@comune.crissolo.cn.it](mailto:municipio@comune.crissolo.cn.it)  
c.f. 85000690041 - p. I.V.A. 01661910040 - C.C.Postale 15714124

In relazione ai defunti di cui in elenco all'allegato A, gli interessati potranno chiedere, entro e non oltre il 31.08.2026, che i resti mortali siano:

- raccolti in cassetta ossario e traslarli in loculo ossario da acquistare, o in altro manufatto già in concessione (anche in altro Comune);
- chiedere la loro cremazione e la traslazione in loculo cinerario da acquistare, o in altro manufatto già in concessione ovvero chiedere la consegna dell'urna cineraria per l'affidamento o la dispersione delle ceneri;
- assistere alle operazioni di esumazione.

In relazione ai defunti di cui in elenco all'allegato B, gli interessati potranno chiedere il rinnovo trentennale della concessione alla tariffa vigente entro e non oltre il 31.08.2026.

Nel caso di rinuncia al rinnovo, gli aventi diritto possono chiedere l'estumulazione dei resti mortali allo scopo di:

- raccogliere in cassetta ossario e traslarli in loculo ossario da acquistare o in altro manufatto già in concessione (anche in altro Comune);
- chiedere la loro cremazione e la traslazione in loculo cinerario da acquistare, o in altro manufatto già in concessione ovvero chiedere la consegna dell'urna cineraria per l'affidamento o la dispersione delle ceneri;
- Assistere alle operazioni di estumulazione.

Decorso il termine stabilito nel 31.08.2026, in assenza di una espressa volontà da parte degli interessati in merito al rinnovo della concessione, all'estumulazione e/o alla destinazione dei resti mortali dei defunti di cui agli elenchi A e B, si precisa che loculi, fosse e terreni torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione ed i resti mortali conferiti nell'ossario comune o inumati secondo vigente normativa.

Le spese per l'eventuale concessione di cellette, per le operazioni di apertura, chiusura e inserimento dei resti mortali o ceneri in loculi o cellette, per la cremazione di resti ossei, nonché i diritti di sepoltura saranno a carico dei richiedenti.

Decorso il termine fissato nel giorno 31.08.2026 dalla presente Ordinanza Sindacale, a cui seguirà l'avviso di cui sopra, in caso di mancata presentazione dell'istanza nei modi sopra indicati da parte degli aventi diritto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), num. 3) della Legge 30 marzo 2001, n.130 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa la collocazione dei resti mortali, a seguito di esumazione/estumulazione si procederà d'ufficio all'inumazione dei resti indecomposti all'interno del campo cimiteriale di Crissolo in attesa della completa mineralizzazione ed al conferimento dei resti ossei all'interno dell'ossario comune.

**Le esumazioni e le estumulazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza di parenti o congiunti, salvo differenti esigenze di servizio.**

## DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line, all'ingresso del cimitero e pubblicata per lo stesso periodo sul sito internet del Comune fino a conclusione delle operazioni oggetto della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al servizio di Polizia Locale incaricata dell'osservanza fino allo scadere della stessa.

## AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ✓ Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034,
- ✓ oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Dalla residenza municipale,

IL SINDACO  
f.to in originale  
RE Fabrizio